

SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀIL RESPONSABILE
GIOVANNI SANTANGELOTIPO ANNO NUMERO
REG. PG/2021/3781
DEL 05/01/2021

AL COMUNE DI XXXX

OGGETTO: Art. 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 - Art. 54, Legge Regionale Emilia-Romagna 21.12.2017 n. 24.

XXX

Risposta a richiesta di chiarimenti in materia sismica del Comune di XXX.

Facendo seguito alla richiesta inoltrata da Codesto Comune di poter “*determinare in maniera univoca l'Ente e il relativo ufficio competente in materia sismica, in considerazione della tipologia di opere in questione ...*”, si evidenzia quanto segue.

Com'è noto già l'art. 9, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008 (come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 25 del 2016) ha chiarito che la disciplina contenuta dalla medesima legge regionale, si applicasse a tutti i lavori relativi a **costruzioni private e alle opere pubbliche di interesse regionale, metropolitano, provinciale e comunale**. La medesima disposizione evidenzia inoltre che la legge regionale non può occuparsi della individuazione degli organi statali competenti a svolgere le valutazioni di conformità alla normativa tecnica delle costruzioni di interesse statale, trattandosi di materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera g), della Costituzione (“Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”).

Il legislatore statale è intervenuto di recente a colmare la lacuna circa l'individuazione degli organismi statali competenti a valutare la conformità alle norme tecniche sulle costruzioni

Viale Aldo Moro 30
40127 - BolognaTelefono:051-527-6012\6835
051-527-6979

E-mail:giuridicoterritorio@regione.emilia-romagna.it

PEC: giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-romagna.it

A uso interno DP	/	Classif.	INDICE					Fasc.	ANNO	NUM	SUB.
			LIV 1	LIV 2	LIV 3	LIV 4	LIV 5				
		4463	500	20	10	10	10	2020	3	4	

dei progetti **di lavori pubblici di interesse statale e dei progetti ad essi equiparati**¹, con l'introduzione dei commi *2-ter*, *2-quater* e *2-quinquies* all'art. 5 del DL 136/2004 (novellato dall'art. 10, comma 7 bis, del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020).

Il nuovo comma *2-ter* prevede che la verifica di conformità alla normativa tecnica delle costruzioni sia effettuata **dalle stazioni appaltanti nell'ambito della verifica preventiva della progettazione, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** (Codice dei contratti pubblici).

Il nuovo comma *2-quater* stabilisce una sorta di **norma transitoria** per i progetti di lavori pubblici approvati tra il 2008 e il 2018, senza – evidentemente – che nell'ambito della verifica preventiva si sia provveduto ad accertare la conformità del progetto alle NTC vigenti. Per tali progetti l'accertamento di conformità alla normativa tecnica per le costruzioni deve essere richiesto ai **Comitati Tecnici istituiti presso i Provveditorati interregionali**, nel caso di lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro; ovvero al **Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici**, per i lavori di importo maggiore di 50 milioni di euro e per quelli, di importo minore, che presentino elementi di particolare rilevanza e complessità.

Da quanto sopra esposto, si ribadisce l'incompetenza della Regione e dei Comuni a svolgere la verifica di conformità alle NTC per le opere di interesse statale e la necessità di attenersi, anche nel caso di specie, alle disposizioni statali appena richiamate per individuare le modalità di svolgimento di detta verifica.

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo

FIRMATO DIGITALMENTE

MD-GS

¹ Ai lavori pubblici di interesse statale sono equiparati ai fini delle modalità di svolgimento di detta verifica di conformità alle norme tecniche per le costruzioni, anche i lavori pubblici **“comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato”**.